DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 992

D.L. 19.5.2020, n. 34 – Aiuto di Stato SA.57021. D.G.R. n. 610 del 30.4.2020. Approvazione base giuridica per gli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria confermata dal dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:

CONSIDERATO CHE:

- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il "Patto per la Puglia" la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in 2.071,5 milioni di euro;
- con la deliberazione n. 545 dell'11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e dell'elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell'attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:
- tra le misure individuate dal "Patto" è previsto l'intervento "Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi" per il quale è assegnata una dotazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come rimodulata dalla DGR n. 984/2017, di 191.897.669,00 euro;

PRESO ATTO CHE:

- l'epidemia da COVID-19, diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione e non solo, costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società e assesta un durissimo colpo alle economie degli Stati;
- l'impatto sull'economia avviene attraverso lo shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, l'azzerata o ridotta domanda da parte delle filiere, dell'indotto e dei consumatori, l'incertezza sui piani di investimento e con la carenza di liquidità per le imprese;
- la natura eccezionale dell'epidemia e la sua imprevedibilità hanno comportato l'alterazione delle ordinarie condizioni di mercato in cui le imprese operano;
- la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modifiche e integrazioni, ha dato atto delle suddette circostanze, riconoscendo al sostegno pubblico, adeguatamente mirato, il compito di garantire l'adeguato contrasto ai danni arrecati alle imprese sane, al fine di preservare la continuità dell'attività economica;
- in virtù del regime temporaneo di cui sopra, il Governo italiano ha emanato il D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. "Decreto Rilancio") che, all'art. 54, consente a Regioni e Province autonome "...di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione..." e, al comma 2, dispone che, fra le altre modalità, "l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette...";
- il co. 3 del provvedimento in parola dispone "Gli aiuti non possono superare l'importo di € 120.000,00 per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed € 100.000,00 per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";
- conseguentemente e, nell'ambito del quadro temporaneo di cui alla richiamata Comunicazione, il Governo italiano ha notificato alla Commissione Europea un regime quadro a sostegno delle imprese colpite dall'epidemia avente identificativo SA.57021 e le Regioni e gli altri enti territoriali, agendo all'interno di tale contesto, potranno fornire il proprio sostegno alle imprese;
- con la decisione C(2020) 3482 del 21.5.2020 "State Aid SA.57021", la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. n.

34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che, all'art. 107, par. 3, lett. b) dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati "...a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro";

RILEVATO CHE:

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 ha introdotto restrittive misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 9 marzo 2020;
- il successivo D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha consentito all'art. 1 co. 1, l'esercizio dell'attività di produzione, trasporto e commercializzazioni di "prodotti agricoli" consentendo, quindi, la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti;
- nonostante la possibilità di "ripartire" offerta col suddetto provvedimento, il florovivaismo regionale ha subìto un rilevante danno economico a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti normativi;
- in particolare, il settore *de quo* ha dovuto affrontare le numerose disdette del mercato estero e il sostanziale blocco della filiera;
- ad esito del confronto con il partenariato si è espressa l'unanime volontà di dar sostegno nella maggior misura possibile al settore florovivaistico, secondo gli strumenti attivabili e i mezzi disponibili;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 610 del 30.4.2020 con la quale è stato istituito un apposito Fondo, con una riserva di 2.000.000,00 di euro rivenienti dal FSC 2014-2020, individuando una specifica Azione all'interno dell'intervento "Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi", stabilendo le modalità per il funzionamento del Fondo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione ed, in particolare, del punto 3, par. 23, in attesa delle più incidenti misure attese per la filiera a livello europeo;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 89 del 21.4.2020 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse emergenza COVID-19, destinato agli operatori del settore florovivaistico;
- la Borsa merci della camera di commercio di Bari della settimana del 12/03/2020 relativa al mercato floricolo;

CONSIDERATO CHE:

- la situazione generata dall'emergenza epidemiologica nel settore florovivaistico può, in ogni caso, configurarsi come "perdita dei beni" in quanto dovuta ad evento fortuito, accidentale e, comunque, indipendente dalla volontà dell'azienda agricola;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e 2 del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, affinché non si manifesti la fattispecie della "presunzione di cessione" per i beni non presenti in azienda, è necessario produrre una comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate territoriale ed al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente almeno 5 giorni prima della data prevista di distruzione;
- ai sensi del co. 3 dell'art. 2 del richiamato D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, la presunzione di cessione non opera qualora si tratti di "perdita dei beni" a condizione che la stessa sia comprovata da:
 - o idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo;
 - o comunicazione redatta sull'apposito modello ministeriale da inviarsi, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla scoperta o notizia, agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli

Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente);

VISTI:

- gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" così come modificata dalle successive Comunicazioni C(2020) 2215 del 3.4.2020 e C(2020) 3156 dell'8.5.2020;
- l'art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. "Decreto Rilancio");
- il regime quadro a sostegno delle imprese colpite dall'epidemia notificato dal Governo italiano alla Commissione Europea ed avente identificativo SA.57021;
- la decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 "State Aid SA.57021";

RITENUTO NECESSARIO:

- predisporre un intervento finalizzato ad affrontare le difficoltà economiche delle imprese florovivaistiche dovute alla situazione di mercato dovuta all'azzeramento e/o alle drastiche riduzioni di quantitativi venduti nonché alla loro conseguente gestione;
- stabilire che l'aiuto sia concesso secondo quanto stabilito dalla Comunicazione C(2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento al titolo 3 MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO artt. nn. 22 e 23 nonché in base all'art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. "Decreto Rilancio").

Si ritiene pertanto opportuno approvare la base giuridica per gli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico, riportata nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 GARANZIE DI RISERVATEZZA

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:

- 1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
- 2. approvare la base giuridica per gli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico, riportata nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 3. dare mandato, in aderenza alla base giuridica, al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;

4. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

(dott.ssa Rossella Titano)

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

(dott. Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art. 18 e 20 del DPR 443/2015.

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

(prof. Gianluca Nardone)

Presidente della Giunta Regionale

(dott. Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- 1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
- 2. approvare la base giuridica per gli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico, riportata nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 3. dare mandato, in aderenza alla base giuridica, al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;
- 4. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta GIOVANNI CAMPOBASSO Il Presidente della Giunta ANTONIO NUNZIANTE

Allegato A

II presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
II Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 18/06/2020 16:01:57

BASE GIURIDICA PER L'AIUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO

Art. 1 - Oggetto, finalità e termine

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti della Regione Puglia nel settore florovivaistico, nel rispetto della Comunicazione 2020-1863 della Commissione Europea – Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19, di seguito "Comunicazione", come modificata dalla Comunicazione 2020-2215 del 3.4.2020 e, per ultimo, dalla Comunicazione 2020 C164 03, pubblicata in GUCE 13.5.2020 n.164-03

L'aiuto è concesso a titolo di indennizzo una tantum del danno subito dalle aziende del settore e conseguente alla distruzione del prodotto deperibile che non è stato possibile commercializzare per effetto del lock down da COVID 19 e del conseguente temporaneo crollo dei mercati. E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

L'aiuto non è stabilito né in base al prezzo né in base al volume dei prodotti immessi nel mercato.

Sono ammessi aiuti commisurati alla quantità di materiali avviato alla distruzione, come rinveniente dai verbali di attestazione dell'avvenuta distruzione in azienda degli stessi, in forza del D.P.R. 10.11.1997 n. 441;

La quantità del singolo aiuto non supera € 100.000,00 per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Il budget previsionale del regime di aiuto è pari a € 2.000.000,00.

Il termine entro il quale è concesso l'aiuto è il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 3 comma 22 lett. D) della "Comunicazione".

Art. 2 - Beneficiari

Il presente Avviso è riservato agli operatori economici ovvero a PMI del settore primario, comparto florovivaistico, aventi sede legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese che hanno distrutto i materiali vegetali per effetto delle misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 9 marzo (D.P.C.M. 8/03/2020) e il 18 maggio 2020 (D.P.C.M. 15/05/2020) e la cui attività è contraddistinta dai seguenti Codici ATECO:

ATECO.	
	A 0119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
	A 01191 Coltivazione di fiori in piena aria
	A 01192 Coltivazione di fiori in colture protette
	A 0128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
	A0130 Riproduzione delle piante

Art. 3 - Modalità e termini per la concessione dell'aiuto

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto è fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, approvato con determinazione del dirigente della Sezione Competitività Filiere agroalimentari, del quale sarà data idonea pubblicità.

La domanda dovrà contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) Anagrafica del soggetto richiedente;
- b) Codice ATECO;
- d) copia della comunicazione distruzione beni inviata all'Agenzia Entrate Territoriale e al Comando Guardia di Finanza competente per territorio almeno 5 giorni prima della data prevista di distruzione della merce ai sensi dell'art. 53 DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997 n.441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte.

Art. 4 - Calcolo dell'aiuto

Per il calcolo dell'aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla 'borsa merci' redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l'aiuto .

Sarà operata la ponderazione del materiale vegetale distrutto, rilevato dai verbali trasmessi secondo il D.P.R. 10.11.1997 n. 441, attraverso utilizzo del costo unitario delle specie ricavato dalla borsa merci, secondo la formula di seguito riportata:

n° unità specie vegetale distrutta * valore unitario rilevato dalla borsa merci della Camera di Commercio = aiuto richiesto

Nel caso in cui la specie riportata nel verbale trasmesso non sia presente negli elenchi della borsa merci succitata, l'aiuto non è concesso.

Si procederà a concedere la totalità dell'aiuto richiesto in favore degli aventi diritto, nel caso in cui l'ammontare totale delle richieste non superi la dotazione finanziaria disponibile.

Nel caso in cui l'ammontare totale delle richieste superi la dotazione finanziaria disponibile, si procederà a ripartire la dotazione finanziaria in misura proporzionale al contributo spettante a ciascun beneficiario.

L'aiuto non è concesso:

- alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per gli eventi indicati al paragrafo 6, lettera b)
 punto ii) del regolamento (UE) n. 702/2014, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
- alle grandi imprese;
- ove si accerti che la distruzione dei materiali vegetali è conseguenza della negligenza del beneficiario.

Art. 5 - Cumulo

L'aiuto concesso con il presente regime può essere cumulato con altri aiuti di cui alla "Comunicazione", nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della "Comunicazione" medesima in materia di cumulo degli aiuti.

L'aiuto di cui al presente regime può essere cumulato con gli aiuti *de minimis* di cui ai Regolamenti dell'Unione Europea nn. 1407-1408/2013, 717/2014 e 320/2012.

Art. 6 - Monitoraggio e relazioni

La Regione si impegna a pubblicare sul proprio sito web le informazioni pertinenti entro 12 mesi dal momento della concessione.

Entro il 31 dicembre 2020 la Regione trasmette alla Commissione una relazione sulla misura adottata in base al presente provvedimento fornendo gli elementi che dimostrano il rispetto dell'art. 2 comma 1 del presente regime. Resta fermo l'obbligo di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del Regolamento (CE) n.659/1999.

La Regione conserva per 10 anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 2, comma 1 del presente provvedimento.

Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella "Comunicazione".

L'aiuto di cui al presente provvedimento è concesso tenuto conto di quanto all'Art. 54 'Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali' del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'.